



COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

69

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 del 28/09/2007

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al Regolamento approvato con delibera del C.C. n. 34 del 30/08/2007.

L'anno duemilasette il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 20.00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Capaccio. Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
MARINO Pasquale	SI		LONGO Francesco	SI	
PAOLINO Paolo	SI		VALLETTA Angelo	SI	
SCAIRATI Vito	SI		MONZO Vincenzo	SI	
MAURO Gabriele	SI		CARAMANTE Carmine	SI	
BARLOTTI Raffaele		SI	TRONCONE Giuseppe Antonio	SI	
DE RISO Domenico	SI		MAURO Giuseppe	SI	
CASTALDO Giuseppe	SI		MAZZA Pasquale	SI	
RICCI Luigi	SI		VOZA Roberto	SI	
MARANDINO Leopoldo		SI	DI LASCIO Luigi		SI
IANNELLI Antonio	SI		PAGANO Carmelo		SI
FRANCIA Rosario	SI				

Sono presenti gli assessori: TARALLO, CIUCCIO, DI LUCIA, NACARLO, GUGLIELMOTTI.

Consiglieri

Presenti n. 17
Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Paolo Paolino, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.
La seduta è pubblica

Si allontanano i consiglieri Voza e Mauro Giuseppe.

Introduce il Presidente che illustra il contenuto delle modifiche al regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'art 13 della legge 27/12/2002, n. 289 che consente anche agli Enti Locali di prevedere ipotesi di definizione agevolata per i tributi propri;
 - Vista la nota dell' Ufficio del Federalismo Fiscale del Ministero dell' Economia e delle Finanze n. 2195/04 del 14/05/2004, nella quale viene evidenziato che l'autonomia degli EE.LL., espressamente sancita dall' art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, consente agli Enti stessi di disciplinare autonomamente le proprie entrate tributarie e quindi di gestire liberamente la definizione dei propri tributi;
 - Vista la definizione agevolata dei tributi locali già deliberata da Questo Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n°22 del 22/03/2006 e s.m.i ;
 - Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 34 del 30/8/2007 con la quale veniva approvato il regolamento per la definizione agevolata delle entrate locali del Comune di Capaccio;
 - Vista la nota n° 36465 del 20/9/2007 con la quale il Responsabile dell'Ufficio Tributi segnala l'inoltro da parte di diversi utenti, di richieste per l'estensione dei benefici di adesione alla definizione agevolata dei tributi locali di cui alla delibera di C.C. n° 34 del 30/8/2007, anche per gli utenti che, pur avendo presentato istanza di definizione agevolata ai sensi della delibera di C.C. n° 22 del 22/3/2006, non hanno potuto versare le relative quote alle date stabilite e per le quali è intervenuta di conseguenza la notifica di ingiunzione fiscale;
 - Ritenute le segnalazioni fatte pervenire dal Responsabile del servizio, di cui alla nota n° 36465 del 20/9/2007, a seguito di richiesta di contribuenti, meritevoli di accoglimento, anche in considerazione della lamentata disparità di trattamento tra i contribuenti che hanno fatto richiesta, ai sensi della deliberazione di C.C. n° 22 del 22/3/2006, ed effettuato alcuni versamenti, rispetto a quelli che hanno, nel passato, disatteso qualsiasi adempimento ed oggi sarebbero avvantaggiati dalla nuova definizione agevolata approvata con deliberazione n° 34 del 30/8/2007;
 - Considerato che l'obiettivo principale dell'Ente, data la situazione di cassa, è quello di velocizzare il flusso finanziario Comunale in entrata dei tributi comunali;

 - Tanto premesso e considerato, si rende opportuno modificare gli articoli 1 (uno) e 11 (undici) del nuovo disciplinare per la definizione agevolata delle entrate locali, tenuto anche conto che il recupero delle somme per le quali sono iniziate le procedure richiede tempi lunghi per gli incassi.
 - Ritenuto opportuno, pertanto, concedere anche ai contribuenti che hanno avanzato istanza di definizione agevolata dei tributi ai sensi della delibera di C.C. n° 22 del 22/3/2006, e non in regola con i pagamenti a seguito di difficoltà finanziarie, la possibilità di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti di questo Comune mediante l'adozione della modifica degli art. 1 e 11 del disciplinare approvato con delibera di C.C. n° 34 del 30/8/2007;
 - Visto il vigente Statuto Comunale;
 - Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
 - Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizione in materia di statuto dei diritti del contribuente";
 - Sentiti gli interventi dei consiglieri riportati in allegato:
 - Visti pareri del responsabile del Servizio Tributi e del responsabile dell' ufficio Ragioneria;
 - Visto il parere della competente Commissione Consiliare Finanza e Bilancio;
 - Visto il parere del Collegio dei revisori;
 - Visto il verbale della competente Commissione permanente per i regolamenti ;
- Proceduto alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamando dal Presidente: consiglieri presenti n. 15 astenuti n.///voti favorevoli n. 15, voti contrari n.///

DELIBERA

- 1) Di avvalersi della facoltà contemplata dall'art.13 della legge 27/12/2002 n. 289 e di introdurre agevolazioni per i contribuenti che intendono sanare la propria posizione debitoria per tributi comunali, nei confronti di questo Comune;
- 2) Di approvare l'allegato disciplinare, a modifica degli articoli 1 (uno) e 11 (undici) del regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali approvato con delibera di C.C. n° 34 del 30/8/2007, composto da n°4 pagine riportanti in grassetto-corsivo-sottolineato le modifiche con la presente deliberate;
- 3) Di dare atto che alla presente deliberazione sarà data ampia notizia con i mezzi opportuni;

Con separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente; consiglieri presenti n.15 astenuti n./// voti favorevoli n.15, voti contrari n.///, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, per l'attuazione immediata del conseguimento amministrativo.-

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Paolo Paolino

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore

E' copia conforme all'originale.

Li

IL FUNZIONARIO DELEGATO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del Dlgs 267/2000.

Li 29/09/2007

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore


ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/09/2007

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li 29/09/2007

IL SEGRETARIO
F.to dr. Andrea D'Amore



COMUNE DI CAPACCIO
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE LOCALI**

Modifiche ed integrazioni al regolamento
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 30 agosto 2007

Delibera del Consiglio Comunale n. del

(Articolo da modificare)

ART. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art 52, commi 1 e 2 del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei tributi propri del Comune di Capaccio in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni, delle ingiunzioni fiscali emesse ed ancora non pagate o non eseguite, di cui al regio decreto 14-4-1910, n.639 e i rapporti tributari riguardanti le controversie tributarie relative liti pendenti innanzi alle commissioni tributarie di cui al D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 e succ.ve modifiche e integrazioni, per controversie riguardanti i periodi di imposta fino al 31/12/2005.

2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata:

- I rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione o di accertamento;
- I rapporti tributari definiti con il pagamento della somma dovuta;
- I rapporti tributari definiti con l'istituto dell'accertamento con adesione e con la rateizzazione della somma;
- I rapporti tributari riguardanti le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.



(Articolo modificato)

ART. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art 52, commi 1 e 2 del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei tributi propri del Comune di Capaccio in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni, delle ingiunzioni fiscali emesse ed ancora non pagate o non eseguite, di cui al regio decreto 14-4-1910, n.639 e i rapporti tributari riguardanti le controversie tributarie relative liti pendenti innanzi alle commissioni tributarie di cui al D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 e succ.ve modifiche e integrazioni, per controversie tributarie pendenti al 31/12/2006 e che alla detta data risultano non essere ancora definite.

2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata:

- I rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione o di accertamento;
- I rapporti tributari definiti con il pagamento della somma dovuta;
- I rapporti tributari definiti con l'istituto dell'accertamento con adesione e con la rateizzazione della somma;
- I rapporti tributari riguardanti le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite

(Articolo da modificare)

ART. 11

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento della somma residua dovuta, detratto l'importo versato di cui al punto 3 dell'art. 6 e calcolate con le modalità previste dal presente regolamento, entro il termine perentorio del 31/10/2007, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a disposizione dal comune e, ciò, anche in ipotesi di definizione agevolata concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani, il cui attestato di versamento va allegato all'istanza di definizione agevolata.

2. Qualora l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, anche per singolo tributo, è pari o superiore ad euro 300,00, il versamento, a richiesta, detratto il 20% di cui all'art. 6 punto 3, può essere eseguito in massimo 10 rate mensili di pari importo, a partire dal 31/10/2007, con l'applicazione degli interessi legali e con scadenza di ogni singola rata al 30 di ogni mese, e un importo minimo di euro 100,00, con esclusione dell'ultima rata.

Il pagamento della prima rata, in acconto, secondo quanto stabilito al punto 3 dell'art. 6 del presente regolamento, perfeziona la definizione agevolata delle rate successive alla prima.

Le rate eventualmente non versate sono riscosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.

3. Qualora l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, anche per singolo tributo, è superiore ad euro 5000,00 il versamento, previo pagamento di quanto previsto al punto 3 dell'art 6, può essere eseguito secondo quanto stabilito con delibera di Consiglio Comunale n. 102 del 31/10/1998 (rateizzazione tributi), con l'obbligo della stipula di polizza Bancaria o assicurativa a garanzia del residuo importo dovuto. Il pagamento della prima rata, di cui al punto 3 dell'art 6, perfeziona la definizione agevolata delle rate successive alla prima. Le rate eventualmente non versate sono riscosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.

4. I contribuenti che si sono avvalsi delle agevolazioni di cui alla delibera di C.C. n. 22 del 22/3/2006 e successive, in ritardo con il pagamento delle rate successive alla prima, possono sanare l'inadempienza provvedendo, entro 60 (sessanta) giorni dalla esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento:

- a) al pagamento delle rate scadute in unica soluzione con l'aggiunta degli interessi legali e degli oneri sostenuti *per l'avvio delle procedure* per il recupero coattivo;
- b) alla stipula di polizza assicurativa o bancaria a garanzia del residuo debito, nei confronti del comune, risultante alla data di esecutività del presente regolamento.

5. Gli errori scusabili attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento di una comunicazione che sarà inviata agli interessati a cura dell'Ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale verrà data notizia degli eventuali errori e delle modalità di regolarizzazione. Diversamente, se l'errore riguarda il versamento da farsi in un'unica soluzione o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.

6. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate antecedentemente alla pubblicazione del presente regolamento.

7. La definizione agevolata dei rapporti tributari si conclude con il versamento dell'ultima rata.

(Articolo modificato)

ART. 11

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si perfeziona con il pagamento della somma residua dovuta, detratto l'importo versato di cui al punto 3 dell'art. 6 e calcolate con le modalità previste dal presente regolamento, entro il termine perentorio del 31/10/2007, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a disposizione dal comune e, ciò, anche in ipotesi di definizione agevolata concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani, il cui attestato di versamento va allegato all'istanza di definizione agevolata.

2. Qualora l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, anche per singolo tributo, è pari o superiore ad euro 300,00, il versamento, a richiesta, detratto il 20% di cui all'art. 6 punto 3, può essere eseguito in massimo 10 rate mensili di pari importo, a partire dal 31/10/2007, con l'applicazione degli interessi legali e con scadenza di ogni singola rata al 30 di ogni mese, e un importo minimo di euro 100,00, con esclusione dell'ultima rata.

Il pagamento della prima rata, in acconto, secondo quanto stabilito al punto 3 dell'art. 6 del presente regolamento, perfeziona la definizione agevolata delle rate successive alla prima.

Le rate eventualmente non versate sono rimosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.

3. Qualora l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, anche per singolo tributo, è superiore ad euro 5000,00 il versamento, previo pagamento di quanto previsto al punto 3 dell'art 6, può essere eseguito secondo quanto stabilito con delibera di Consiglio Comunale n. 102 del 31/10/1998 (rateizzazione tributi), con l'obbligo della stipula di polizza Bancaria o assicurativa a garanzia del residuo importo dovuto. Le istanze di definizione agevolata, il cui importo complessivo supera i 5000 euro, oltre al pagamento in acconto, da allegare all'istanza, in caso di pagamento rateale, il contribuente, entro dieci giorni dalla consegna dell'istanza farà pervenire la documentazione relativa alla polizza fideiussoria o fideiussione bancaria delle ulteriori rate, per il periodo di rateazione aumentato di un anno.

Il pagamento della prima rata, di cui al punto 3 dell'art 6, perfeziona la definizione agevolata delle rate successive alla prima.

Le rate eventualmente non versate sono rimosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.

In caso di omesso o carente versamento relativo alle somme derivanti dalla presente definizione agevolata dei tributi locali, l'ufficio tributi potrà avviare il

procedimento per il recupero delle somme omesse. In tal caso si applica una sanzione amministrativa del 30% delle somme non versate e gli interessi legali.

4. I contribuenti che si sono avvalsi delle agevolazioni di cui alla delibera di C.C. n. 22 del 22/3/2006 e successive, in ritardo con il pagamento delle rate successive alla prima, che abbiano avuto o non notificata di ingiunzione fiscale alla data di approvazione del presente regolamento, possono sanare l'inadempienza provvedendo alla presentazione di nuova istanza di definizione agevolata dei tributi secondo quanto stabilito dal presente regolamento con particolare riguardo agli art. 6 e 11, oltre a rispettare i seguenti adempimenti:

a) maggiorare, conformemente a quanto previsto dalla delibera di C.C. n. 102 del 31/10/1998, le somme derivanti dalle rate scadute e non versate di interessi nella misura del 5% (cinque per cento) calcolati a far data dalla scadenza delle rispettive rate scadute fino al giorno di presentazione della nuova istanza di definizione agevolata. La somma totale risultante dall'importo delle rate scadute, maggiorate degli interessi quantificati con le modalità sopra fissate è ammissibile alla nuova definizione agevolata a condizione che l'istanza agevolativa sia accompagnata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento del 20% (venti per cento) dell'importo della somma totale dovuta.

b) obbligo di presentare istanza di definizione agevolata per tutte le violazioni relative ai tributi, non compresi nella istanza relativa alla delibera di C.C. n. 22 del 22/3/2006, commesse fino al giorno 1 luglio 2007 nel rispetto della modalità fissate dal regolamento approvato con delibera di C.C. n. 34 del 30/8/2007 modificato ed integrato dal presente e provvedendo al pagamento della prima rata, nella misura del 20% (venti per cento) in conformità a quanto previsto dal punto 2 dell'art 6 del regolamento.

c) per le somme di cui al punto a detratte del 20% (acconto) provvedere alla stipula di polizza assicurativa o bancaria a garanzia del residuo debito risultante nei confronti del Comune, con le stesse modalità di cui al punto 3 di questo articolo.

d) per le somme di cui al punto b detratte del 20% quale prima rata versata, provvedere alla stipula di polizza assicurativa o bancaria a garanzia del residuo debito risultante nei confronti del Comune con le stesse modalità di cui al punto 3 di questo articolo.

5. Gli errori scusabili attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento di una comunicazione che sarà inviata agli interessati a cura dell'Ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale verrà data notizia degli eventuali errori e delle modalità di regolarizzazione. Diversamente, se l'errore riguarda il versamento da farsi in un'unica soluzione o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.

6. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate antecedentemente alla pubblicazione del presente regolamento.

7. La definizione agevolata dei rapporti tributari si conclude con il versamento dell'ultima rata.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C./G.M.

(Art. 53, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142)

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al
regolamento approvato con delibera
del c.c. n° 34 del 30/8/2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

Favorevole

IL RESPONSABILE

Data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

IL RESPONSABILE

Data _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere:

IL SEGRETARIO

Data _____

COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

Verbale n.19 del 21 Settembre 2007

Oggetto: Parere in ordine al Regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali, entrate, canoni e contravvenzioni comunali. L. 27.12.2002, n. 289, art. 13.

Oggi 21 settembre 2007, alle ore 10,00, presso l'ufficio del Servizio Ragioneria del Comune di Capaccio, si è riunito l'organo di controllo nelle persone del Presidente, dott.ssa Luciana Catalano e dei componenti, dr Vincenzo Carrella e rag. Roberto Antonio Mutalipassi.


Il Collegio

-) Visti gli atti predisposti dall'Ufficio competente in ordine alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto;
-) visto l'art. 13 della L. 27.12.2002, n. 289 che consente anche agli enti locali di prevedere ipotesi di definizione agevolata per i tributi propri;
-) vista la delibera di c.c. nr 34 del 30 agosto scorso con la quale veniva approvato il regolamento per la definizione agevolata delle entrate locali ;
-) viste le note indicate nella proposta di revisione da parte del responsabile dell'ufficio tributi;

-) visto il Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
-) visto lo Statuto e il regolamento di contabilità;
-) visto, altresì, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi e del Servizio Ragioneria nonché della Commissione Consiliare Finanza e Bilancio e della Commissione permanente per i regolamenti;

PREMESSO CHE

I Revisori sono chiamati ad esprimere apposito parere relativamente all'oggetto succitato, ai sensi dell'art.109 del vigente Regolamento di contabilità e che



l'adozione di tale regolamento velocizzerebbe il flusso finanziario dell'Ente in entrata ,

esaminato

lo schema di Regolamento citato così modificato per effetto delle intervenute variazioni all'articolo 11 ,
tanto sopra premesso
i sottoscritti

REVISORI

reiterano il parere favorevole in ordine al Regolamento predetto .

Non essendovi altro da deliberare, la seduta si scioglie alle ore 12,50.


Capaccio, 21 Settembre 2007

IL Collegio dei revisori

Dr Luciana Catalano

Dr Vincenzo Carrella

Rag Roberto Antonio Mutalipassi



Il giorno ventuno del mese di settembre dell'anno
 duemilaseicento, presso la sede comunale del Capoluogo,
 si è riunita la 2^a Commissione amministrativa,
 Bilancio, Personale, Finanze, politiche sociali,
 appositamente convocata con nota prot. 35208 del
 18-9-1987.

Assiste, in qualità di segretario, il funzionario
 Paolo Gibbini.

Alle ore 10:30 sono presenti:

i componenti: Carassante, Russo, Longo, Trancese,
 Frasca, Baroni, Ricci, Costello.

Confermata la regolare costituzione della Commissione,
 il presidente dando la parola aperta lo chiede e
 si passa alle trattazioni degli argomenti all'ordine
 del giorno;

Del punto del n. 1 pubblico di bilancio si è discusso
 con D.C.G.S. 267/1984 e nella ricognizione dello stato
 di attuazione dei programmi. È possibile generale
 di bilancio - il finanziere responsabile del
 settore finanziario Dr. Ventura riferisce
 alla nota trasmessa al presidente della

Commissione stanca, il presidente del Consiglio
 e ad ogni organo comunale ed in attesa di
 la generale situazione; confermando specificamente
 lo stanca al curatore finanziario dei
 lavori pervenuti la stessa facoltà Commissione
 del responsabile del settore e delle somme
 richieste dal settore C.C.P. per interventi urgenti
 negli immobili di proprietà del Comune per
 provvedere e riferire le entrate per far fronte le
 pubbliche spese. Allo stato attuale le uscite
 di parte corrente sono quelle esistenti

nell'ambito di un'ampia discussione l'articolo 2408 -
 d'urto della Cassa è parso negativamente sulle
 dimensioni e contenuti. Il presidente, sotto la
 spinta del presidente, ha fatto sapere ai membri
 della Commissione; Considera che in pratica
 riguarda i debiti per Etanero relativi e sottintende
 parole da giudicare concorrente del responsabile
 del Conto; Il titolo che tali debiti variano
 utili e che l'articolo ha un'importanza dell'articolo
 2408; Considera che non viene compromesso
 l'equilibrio di Etanero si espone invece favorevole
 e all'approvazione di debiti fuori bilancio e
 alla apertura istruzione per la apertura
 all'unanimità si può fare il formale su di
 fronte vengono le diverse richieste del
 CC-87. Il presidente propone un nuovo
 punto di riferimento sarà all'ordine del giorno
 del prossimo Consiglio Comunale; analizza del
 regolamento per la limitazione generale delle
 entrate. (Art. 101) (Art. 101) (Art. 101)
 riguarda le entrate funzionali pendenti la data
 del 31/12/1975 viene analizzata in 31/12/1976 -
 (Art. 101) (Art. 101) (Art. 101) (Art. 101)
 Con l'aggiunta della lettera C e D
 Considera che numerosi cittadini contribuiscono
 manifestando per iscritto la volontà di poter
 ricevere nella struttura dei termini del futuro
 ordine generale già esistente nell'precedente
 struttura di equità sociale, in fine opportuna
 di consentire a tutti i contribuenti non in regola
 o morosi di aderire alla futura struttura

Interventi:

MONZO: Le modifiche vanno non solo incontro ai cittadini ma rispondono all'esigenza di liquidità per le casse comunali.

TARALLO: Ringrazia il consigliere Monzo per il lavoro della Commissione Bilancio. Dopo questo condono, saremo intransigenti con chi non paga.

LONGO: Condivide le dichiarazioni di Tarallo. Ci sono imprenditori che stabilmente non pagano.

TROCONE: Chiede di non perdere di vista la giustizia dell'imposizione fiscale.